

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634

Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023



Seduta N° 36

Adunanza 23 DICEMBRE 2024

Il giorno 23 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 3-634/2024/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023, in materia di regime di condizionalità rafforzata applicabile ai beneficiari del sostegno della PAC

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; in particolare, gli articoli 12 e 13 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 delineano un regime di condizionalità rafforzato rispetto alla precedente programmazione e che si articola in tre ambiti principali: "ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni", "sanità pubblica e salute degli animali e delle piante" e "benessere degli animali"; tali ambiti (o zone) di condizionalità comprendono un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ha abrogato

il corrispondente regolamento (UE) n. 1306/2013 della precedente programmazione, stabilendo tuttavia all'articolo 104, secondo comma, lettera a), punto iv, che esso continua ad applicarsi, in particolare, per quanto concerne il regime di condizionalità applicabile ai beneficiari di determinati aiuti unionali;

il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 228/2013 (misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione);

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Commissione europea ha approvato il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e in ultimo, nella versione vigente, con decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024;

il Complemento di sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte è stato adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e, in ultimo, nella versione vigente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 5-8514 del 30 aprile 2024.

Richiamato che il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, che ha disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 il regime di condizionalità rafforzata e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale, ha, in particolare, stabilito che:

all'articolo 1, comma 2, le regole di condizionalità rafforzata, riferite alle superfici di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

all'articolo 6, comma 1, le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 ai sensi del citato regolamento (UE) 1306/2013, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che siano

finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022; all'articolo 5, comma 1, si conferma la facoltà delle Regioni e Province Autonome di specificare con propri provvedimenti gli impegni di condizionalità rafforzata applicabili a livello territoriale, descritti nell'allegato 1 dello stesso decreto.

Richiamato, inoltre, che la Giunta regionale ha definito, con deliberazione n. 43-7214 del 13 luglio 2023, i regimi di condizionalità applicabili in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, provvedendo, in particolare,

- a delineare il regime di condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385/2023, di cui al suo Allegato 1;

- a ridefinire il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385/2023, di cui al suo Allegato 2.

Dato atto che, in conformità alla suddetta DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, che ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", di approvare eventuali modifiche e integrazioni tecniche agli allegati della deliberazione stessa, con DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023 sono state approvate alcune modifiche tecniche al suo Allegato 1, per quanto riguarda le aree di applicazione della norma BCAA 2 (protezione di zone umide e torbiere).

Premesso, inoltre, che il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 è stato oggetto di alcune modifiche e integrazioni, come di seguito riportate:

a) il decreto ministeriale n. 96279 del 27 febbraio 2024, avvalendosi della facoltà attribuita agli Stati membri dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 del 12/2/2024, ha modificato il primo requisito della norma BCAA8 (quota minima di superfici non produttive; mantenimento di elementi del paesaggio; divieto di potatura nel periodo riproduttivo degli uccelli) adottando per l'anno di domanda 2024 una deroga in base alla quale il primo obbligo poteva essere assolto destinando il 4% della superficie agricola, oltre che a utilizzi non produttivi, a colture azotofissatrici e/o intercalari non sottoposte a trattamenti fitosanitari. Tale modifica è stata in seguito superata dal decreto di cui al punto c), che ha eliminato il primo requisito della norma BCAA8;

b) il decreto ministeriale n. 101344 del 29 febbraio 2024 ha allineato il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 alle modifiche intervenute nella normativa unionale, nel Piano strategico nazionale della PAC e nei decreti attuativi della PAC, prevedendo, in particolare, le seguenti modifiche alle norme nazionali:

- i controlli a carico dei soggetti che beneficiano di misure di precedenti programmazioni, finanziate con i fondi relativi a tali programmazioni, differenziati a seconda che tali soggetti siano o meno anche beneficiari di pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027;

- l'indicazione che eventuali deroghe alla norma BCAA 3 (divieto di bruciatura delle stoppie) devono essere motivate da ragioni di carattere fitosanitario secondo le prescrizioni dell'autorità competente;

- la specificazione che la conformità alla norma BCAA 7 (rotazione colturale nei seminativi) è attribuita *ipso facto* alle superfici coltivate secondo i metodi biologico o integrato, certificate rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018 o nell'ambito del sistema di qualità SQNPI;

- l'integrazione della definizione di "terreno lasciato a riposo", con la precisazione che il ritiro dalla produzione per almeno 6 mesi deve comprendere il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda;

c) il decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024, recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto

2024, ha adeguato il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 del 14/5/2024, modificando, in particolare, come di seguito riportato:

- la ridefinizione dei controlli a carico dei soggetti che beneficiano sia di misure di precedenti programmazioni, finanziate con i fondi relativi a tali programmazioni, sia di pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027, precisando che in tali casi si applicano le regole di condizionalità rafforzata (sia CGO sia BCAA) della programmazione 2023-2027, e l'esenzione da controlli e sanzioni di condizionalità per le aziende con superficie agricola dichiarata non superiore a 10 ettari;
- l'integrazione del titolo della BCAA 6 (copertura minima del suolo) per uniformarlo all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1468, con la precisazione che gli Stati membri determinano i periodi più sensibili in cui occorre garantire la copertura del suolo;
- la possibilità di adottare, nell'ambito della norma BCAA 7 (rotazione colturale nei seminativi), un criterio di diversificazione alternativo alla rotazione colturale che richiede di cambiare ogni anno la coltura praticata su ciascun appezzamento;
- la rimozione dalla norma BCAA 8 (quota minima di superfici non produttive; mantenimento di elementi del paesaggio; divieto di potatura nel periodo riproduttivo degli uccelli) dell'obbligo di destinazione improduttiva di una percentuale della superficie agricola e l'introduzione, quale primo livello dell'ecoschema 5, dell'impegno volontario a destinare il 4% dei seminativi a impieghi non produttivi;
- la possibilità di ammettere, a livello nazionale o regionale, casi di esenzione dagli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6, 7 e 9 e deroghe temporanee alle BCAA in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- la specificazione che le regole nazionali così ridefinite si applicano dal 1° gennaio 2024, affinché i beneficiari possano fruire già nell'anno in corso delle semplificazioni introdotte dal citato regolamento (UE) 2024/1468.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", ha provveduto ad adeguare i contenuti dell'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023, al fine di allinearli, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, al sopra citato decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, come modificato dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, in materia di regime di condizionalità rafforzata applicabile ai beneficiari previsti dall'articolo 1, comma 2, del medesimo DM n. 147385/2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera

1. di approvare, nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115 e della politica agricola comune (PAC), le modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023, come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per adeguarlo alle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del

29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, in materia di regime di condizionalità applicabile ai beneficiari previsti dall'articolo 1, comma 2, del medesimo DM n. 147385/2023;

2. di stabilire che, in conformità al citato decreto ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024, le modifiche di cui al suddetto Allegato 1 del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 (CONDIZIONALITA' RAFFORZATA)
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 43-7214 DEL 13/7/2023**

**ZONA DI CONDIZIONALITA' I
CLIMA E AMBIENTE**

**TEMA PRINCIPALE I.I
CAMBIAMENTI CLIMATICI**

(...)

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

(...)

Deroghe

In conformità al decreto ministeriale n. 101344 del 29/2/2024, il capoverso:

“ Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario riconosciute dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

è così modificato:

<<Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi a **ragioni** di carattere fitosanitario **prescritte** dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).>>

(...)

TEMA PRINCIPALE I.III
SUOLO
(Protezione e qualità)

(...)

In conformità al decreto ministeriale n. 289235 del 28/6/2024, il titolo della norma BCAA 6:

“ BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”

è sostituito dal seguente:

<< BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri >>

(...)

In conformità al decreto ministeriale n. 289235 del 28/6/2024, il paragrafo relativo alla BCAA7 è sostituito integralmente dal seguente:

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico e certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una *rotazione* che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure che ogni anno sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

2. prevedere una *diversificazione colturale*, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;

b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “*diversificazione colturale*” si intende:

colture appartenenti a generi botanici differenti;

colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

terreni lasciati a riposo;

erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. >>

(...)

TEMA PRINCIPALE I.IV BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

(...)

In conformità al decreto ministeriale n. 289235 del 28/6/2024, il paragrafo relativo alla BCAA8 è sostituito integralmente dal seguente:

BCAA 8

A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, al fine di tutelare la biodiversità e di conservare le caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

A. L'obbligo di *conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio*, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. Il *divieto di esecuzione degli interventi di potatura* di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, individuata nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche.

Per gli *elementi lineari* è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "*fossati o canali artificiali*" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*filare*" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "*alberi isolati*" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "*alberi monumentali*" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "*boschetto*" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per "*stagni*" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "*muretti*" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per "*terrazzamenti*" si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per "*potatura*" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

È possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi.

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
 3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A).
 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).
- Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

(...)

In conformità al decreto ministeriale n. 289235 del 28/6/2024, il titolo della BCAA8 è così modificato:

BCAA8

~~A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.~~

A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

In conformità al decreto ministeriale n. 101344 del 29/2/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono eliminati il primo e il terzo capoverso:

~~"L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC."~~

~~(...)~~

~~"L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115."~~

(...)

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

è così modificato:

<<Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.>>